

# Intercettazioni: quando ci vuole l'autorizzazione



*Registrazioni di conversazioni e di telefonate: anche senza l'intervento della polizia e il nulla osta del giudice.*

Se una persona volesse registrare una conversazione intrattenuta con un'altra, in modo da "incastrarla" e procurarsi così la prova di un eventuale reato ai propri danni, potrebbe farlo liberamente, senza dover attendere l'autorizzazione del giudice o della polizia. Con la registrazione potrebbe, infatti, sporgere la denuncia ed il file sarà poi assunto dal giudice a prova del reato per la conseguente condanna. Insomma, ciascun cittadino è libero di registrare un colloquio con terzi all'oscuro di ciò.

Al contrario, quando l'intercettazione viene eseguita dalla polizia, su incarico del pubblico ministero, ci vuole il nulla osta del giudice per le indagini preliminari. Nulla osta che, però, non è sempre necessario. A spiegare **quando ci vuole l'autorizzazione per le intercettazioni** è una recente e interessante pronuncia della Cassazione [1] che forza l'interpretazione delle norme del Codice di procedura penale. Ecco la sintesi di tale sentenza.

# Registrazioni telefoniche e di conversazioni: sono legali?

Abbiamo esordito dicendo che ciascun cittadino è libero di registrare conversazioni intrattenute con altri senza dover rispettare procedure particolari e senza dover richiedere autorizzazioni alle autorità o al tribunale.

In questo caso, non parliamo di “**intercettazioni**” vere e proprie ma di **comunicazioni telefoniche/ambientali**. Si pensi a una persona che aziona lo smartphone per registrare un colloquio con il datore di lavoro o con un vicino di casa che lo sta minacciando, oppure che inserisce una microspia sulla cornetta del telefono per memorizzare il contenuto di una chiamata.

In tali ipotesi, è lecito registrare ciò che dicono gli altri, all’insaputa di questi ultimi, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- la registrazione non può avvenire a casa del soggetto registrato o comunque nei luoghi di sua privata dimora (come l’ufficio o l’automobile personale);
- alla conversazione deve partecipare il soggetto che aziona il registratore (il quale, pertanto, non si può allontanare, generando nei terzi la convinzione di non essere ascoltati da questi). La partecipazione può anche essere silenziosa (non deve necessariamente parlare) ma è necessario che gli altri percepiscano la sua presenza;
- il file con la registrazione non può essere diffuso, inoltrato o pubblicato su internet. L’utilizzo è consentito solo per fini di giustizia e, quindi, per sporgere una denuncia, una querela o per agire in via civile.

## Intercettazioni ambientali e telefoniche

Diverse sono le intercettazioni fatte dalla polizia giudiziaria su incarico del pubblico ministero il quale, a sua volta, deve prima farsi autorizzare dal giudice.

In tal caso, gli [articoli 266 e seguenti del Codice di procedura penale](#) stabiliscono una serie di limiti. In particolare, tali intercettazioni possono essere fatte solo per determinati reati (elencati dall’articolo 266 cod. proc. pen.) e deve essere stilato un verbale delle operazioni.

# Intercettazioni con la polizia senza autorizzazione del giudice

In alcuni casi, però - e qui interviene la sentenza della Cassazione citata in partenza - anche le intercettazioni della polizia non richiedono autorizzazione. Si tratta di tutte quelle registrazioni avvenute con il "fai da te" della vittima del reato, quando quest'ultima procede autonomamente, seppure dietro concertazione con le autorità. È necessario che le forze di polizia non abbiano specificamente sollecitato la vittima di reato all'irrituale operazione intercettiva.

La Cassazione ammette che non costituisce intercettazione - non soggetta quindi ad autorizzazione - la trasmissione del colloquio da parte di uno dei comunicanti alle forze di polizia - mediante chiamata telefonica - previo accordo con l'autorità giudiziaria. Occorrono però due requisiti:

- che le forze di polizia non abbiano sollecitato la persona offesa a rendere loro disponibile la comunicazione;
- e che - tuttavia - le forze di polizia siano state previamente avvertite dalla vittima.

In breve, è necessario che **non si sia verificato un atto di impulso originario da parte delle forze di polizia**, le quali tuttavia ben hanno accettato di acquisire colloqui altrui. Avrebbero altrimenti dovuto seguire il complicato iter per l'autorizzazione giudiziale.